



COMUNE DI CRESPINA LORENZANA

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 10 del 25/02/2016
e modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 17 del 29/03/2019

Sommario

Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	6
Art. 1 – Riferimenti normativi.....	6
Art. 2 – Oggetto e definizioni.....	6
Art. 3 – Competenze.....	6
Art. 4 – Responsabilità.....	6
Art. 5 – Registro e mappa delle sepolture.....	7
Art. 6 – Scadenario delle concessioni.....	7
Art. 7 – Atti di disposizione del pubblico.....	8
Art. 8 – Servizi gratuiti e a pagamento.....	8
Art. 9 – Scelta dei servizi.....	8
Titolo II – CIMITERI E SEPOLTURE.....	9
Art. 10 - Elenco cimiteri.....	9
Art. 11 – Vigilanza.....	9
Art. 12 – Reparti speciali nel cimitero.....	9
Art. 13 – Ammissione nel cimitero.....	10
Art. 14 – Deposizione del cadavere nel feretro.....	11
Art. 15 – Verifica e chiusura dei feretri.....	11
Art. 16 – Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti.....	11
Art. 17 – Fornitura gratuita dei feretri.....	12
Art. 18 – Piastrina di riconoscimento.....	12
Art. 19 – Piano Regolatore Cimiteriale.....	12
TITOLO III – LOCALI CIMITERIALI.....	14
Art. 20 – Camera mortuaria.....	14
Art. 21 – Depositi di osservazione.....	14
TITOLO IV - TRASPORTI FUNEBRI.....	14
Art. 22 – Modalità del trasporto e percorso.....	14
Art. 23 – Orario Trasporti funebri.....	15
Art. 24 – Norme generali per i trasporti.....	15
Art. 25 – Riti religiosi.....	15
Art. 26 – Trasferimento delle salme senza funerale.....	15
Art. 27 – Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività.....	15
Art. 28 – Trasporti all'estero o dall'estero.....	16

Art. 29 - Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione.....	16
Art. 30 – Trasporto di ceneri e resti mortali.....	16
Art. 31 – Rimessa delle autofunebri e sosta autofunebri di passaggio.....	17
TITOLO V - INUMAZIONE E TUMULAZIONE E DEPOSITO PROVVISORIO.....	17
Art. 32 –Specie delle sepolture.....	17
Art. 33 - Inumazione.....	17
Art. 34 – Tumulazione.....	17
Art. 35 – Deposito provvisorio.....	18
TITOLO VI - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI.....	18
Art. 36 – Esumazioni ordinarie.....	18
Art. 37 – Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie.....	18
Art. 38 – Esumazione straordinaria.....	19
Art. 39 – Estumulazione.....	19
Art. 40 – Resti mortali.....	19
Art. 41 – Resti ossei.....	20
Art. 42 – Sostanze e materiali derivanti da operazioni cimiteriali.....	20
Art. 43 – Oggetti da recuperare.....	20
Art. 44 – Disponibilità dei materiali.....	21
TITOLO VII - CREMAZIONE.....	21
Art. 45 – Crematorio.....	21
Art. 46 – Modalità per il rilascio dell’autorizzazione alla cremazione ed affidamento delle ceneri.....	21
Art. 47 – Cremazione resti mortali ed ossei.....	21
Art. 48 – Urne cinerarie – modalità di conservazione.....	22
Art. 49 – Affidamento delle ceneri.....	22
Art. 50 – Dispersione delle ceneri.....	23
TITOLO VIII - DISCIPLINA DEI CIMITERI.....	23
Art. 51 – Orario.....	23
Art. 52 – Disciplina dell’ingresso e circolazione dei veicoli.....	23
Art. 53 – Norme comportamentali all’interno dei cimiteri.....	24
Art. 54 – Riti funebri.....	25
Art. 55 – Coltivazione di fiori ed arbusti.....	25
Art. 56 – Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe nei campi comuni.....	25
Art. 57 – Obblighi e divieti per il personale di custodia dei cimiteri.....	26

Titolo IX – CONCESSIONI E SEPOLTURE.....	26
Art. 58 – Sepolture private.....	26
Art. 59 – Caratteristiche ed uso delle sepolture private.....	26
Art. 60 – Durata concessioni.....	27
Art. 61 – Modalità di concessione.....	27
Art. 62 - Uso delle sepolture private (sepolcri, cappelle, ecc.).....	28
Art. 63 – Manutenzione delle sepolture private.....	28
Art. 64 – Costruzione d’opera - Termini.....	28
Art. 65 – Divisioni (sepulture private per famiglie e collettività).....	28
Art. 66 – Subentri a sepolture private per famiglie e collettività.....	29
Art. 67 - Rinunce a concessioni di sepolture individuali (loculi, tombe a terra, ecc.).....	29
Art. 68 – Rinunce a concessione di aree per famiglie e collettività.....	29
Art. 69 – Cessazione concessione.....	30
Art. 70 – Revoca.....	30
Art. 71 – Decadenza dalla concessione.....	30
Art. 72 – Provvedimenti conseguenti la decadenza.....	31
Art. 73 – Estinzione.....	31
Titolo X - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI.....	31
Art. 74 – Esecuzione opere ed accesso al cimitero.....	31
Art. 75 – Autorizzazioni e permessi costruzione di sepolture private (sepolcri, cappelle, ecc.).....	32
Art. 76 – Responsabilità.....	32
Art. 77 – Recinzione aree e materiali di scavo.....	32
Art. 78 – Introduzione e deposito di materiali.....	33
Art. 79 – Orario dei lavori.....	33
Art. 80 – Vigilanza.....	33
TITOLO XI - IMPRESE POMPE FUNEBRI.....	33
Art. 81 – Servizio di trasporti funebri.....	33
Art. 82 –Trasporti gratuiti ed a pagamento.....	34
Art. 83 – Imprese di pompe funebri.....	34
Art. 84 – Divieti.....	34
Titolo XII – SANZIONI E CAUTELE.....	35
Art. 87 – Cautele.....	35
Titolo XIII - DISPOSIZIONI VARIE, TRANSITORIE E E FINALI.....	35

Art. 88 – Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri e benemeriti.....	35
Art. 89 – Efficacia delle disposizioni del regolamento.....	36
Art. 90 - Responsabili dei Servizi di Polizia Mortuaria.....	36
Art. 91 – Concessioni pregresse – Mutamento del rapporto concessorio e rinunce.....	36
Art. 92 – Entrata in vigore.....	36
Art. 93 – Norme transitorie e finali.....	36

Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Riferimenti normativi

1. La presente normativa regolamentare è formulata in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27.07.1934, del D.P.R. 10/09/1990 n. 285 (Regolamento di Polizia Mortuaria), delle circolari del Ministero della Sanità n. 24 del 24/06/1993 e n. 10 del 31/07/1998, della Legge 30 marzo 2001 n. 130, nonché delle Leggi regionali n. 16/2000, n. 58/2001, n. 29/2004, n. 18/2007, 31/2009 e D.P.R. 254/2003.

Art. 2 – Oggetto e definizioni

1. Il presente Regolamento ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi in ambito Comunale relativi alla polizia Mortuaria, intendendosi per tali quelli riferiti alle salme, ai trasporti funebri, alla costruzione, gestione e custodia del cimitero e locali annessi, alla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché alla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, ed in genere su tutte le attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

2. Le definizioni contenute nel presente regolamento hanno il seguente significato:

- a) per inumazione si intende la sepoltura della salma in terra, in campo comune;
- b) per tumulazione si intende la sepoltura della salma in loculo o in tomba;
- c) per esumazione si intende l'operazione di recupero dei resti mortali da terra;
- d) per estumulazione si intende l'operazione di recupero dei resti mortali da tomba o loculo;
- e) per ossario si intende un manufatto destinato ad accogliere le ossa provenienti da esumazioni od esumazioni;
- f) per feretro si intende il contenitore dove viene riposta la salma da seppellire e risulta di struttura e qualità dei materiali diversi a seconda del tipo di sepoltura e pratica funebre,
- g) per cinerario si intende un manufatto destinato ad accogliere le ceneri provenienti da cremazione.
- h) Per coniuge si intende anche il convivente di fatto e comunque non legalmente separato o divorziato.

Art. 3 – Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale. Il Sindaco può delegare tali competenze.

2. I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dagli articoli 112, 113 e 114 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere.

Art. 4 – Responsabilità

1. Il Comune cura che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone ed alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questi utilizzati in modo difforme dal consentito.
2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

Art. 5 – Registro e mappa delle sepolture

1. Presso il Responsabile del Servizio cimiteri è tenuto un registro cartaceo e/o informatico delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Ogni cimitero deve avere un proprio registro delle sepolture.
2. Il registro è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.
3. Al registro è collegata una mappa delle sepolture, cartacea o anche in formato elettronico. Ad ogni posizione di mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su di ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.
4. Sul registro viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.
5. Il registro deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
 - a) generalità del defunto o dei defunti,
 - b)) il numero d'ordine dell'autorizzazione di seppellimento,
 - c) la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme,
 - d) le generalità del concessionario o dei concessionari;
 - e) gli estremi della concessione;
 - f) la natura e la durata della concessione;
 - g) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione,
 - h) le operazioni cimiteriali che danno luogo ad introduzione od a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.
6. Una copia del registro delle operazioni cimiteriali è tenuta nei rispettivi cimiteri a cura del personale addetto alla custodia dei cimiteri o, in caso di appalto dei servizi cimiteriali, il registro è tenuto a cura della Ditta appaltatrice del servizio.
7. Il personale di custodia dei cimiteri o il personale della Ditta appaltatrice dei Servizi cimiteriali sono tenuti a comunicare tutti i dati concernenti le operazioni cimiteriali giornaliere di ogni cimitero al Responsabile comunale del Servizio cimiteriale in modo che da tenere aggiornato i registri tenuti negli Uffici del Comune.

Art. 6 – Scadenario delle concessioni

1. Presso l'Ufficio del Responsabile dei Servizi cimiteriali è tenuto lo scadenario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare le sepolture.

Art. 7 – Atti di disposizione del pubblico

1. Presso ogni cimitero viene posta una bacheca per gli avvisi ai cittadini ed alle imprese operanti nei servizi di Polizia Mortuaria. Tutti i documenti di interesse pubblico inerenti il servizio sono pubblicati anche all'albo online del Comune.
2. Presso gli Uffici del Responsabile del Servizio cimiteriale e in ciascun cimitero è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all' art. 5 comma 1 del presente Regolamento e all'art. 52 del D.P.R. 285 del 10/09/1990 perché possa essere compilato cronologicamente dagli addetti a fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.
3. Sono inoltre tenute ben visibili al pubblico nel cimitero :
 - a) l'orario di apertura e chiusura del cimitero;
 - b) l'indirizzo di accesso al presente Regolamento dal sito del Comune di Crespina Lorenzana;
 - c) l'elenco delle esumazioni ordinarie previste nell'arco dell'anno;
 - d) l'elenco delle concessioni cimiteriali scadute o in scadenza nel corso dell'anno per le quali si procederà alla esumazione delle relative salme;
 - e) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
 - f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 8 – Servizi gratuiti e a pagamento

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal presente Regolamento.
2. Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:
 - a) la visita necroscopica;
 - b) il servizio di osservazione dei cadaveri;
 - c) la deposizione delle ossa in ossario comune;
 - d) le dispersione delle ceneri in cinerario comune;
 - e) fornitura feretro e trasporto, le salme di persone che rientrano nei casi di cui all'art. 17;
 - f) estumulazione straordinaria ed esumazione straordinaria per esigenze dell'Amministrazione comunale.
3. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite dalla Giunta Comunale, in particolare sono a pagamento: le concessioni di sepolture per inumazione o tumulazione (art. 32 del presente Regolamento), i servizi di cremazione, inumazione, tumulazione, estumulazione o esumazione a richiesta dei familiari. L'applicazione delle tariffe spetta al Responsabile del Servizio cimiteriale. Esumazione e estumulazione ordinarie, programmate dall'Amministrazione Comunale, non sono a pagamento.
4. Inoltre per le prestazioni previste dal Tariffario regionale di igiene e sanità pubblica (es. diritti sanitari per la presenza obbligatoria del medico durante le operazioni di estumulazione, certificato trasporto di salma all'estero, ecc.) si applicano le tariffe in vigore, ivi indicate.

Art. 9 – Scelta dei servizi

1. Sulla scelta dei servizi compresi nel presente Regolamento vale la volontà del defunto ove la stessa sia stata espressa in modo evidente ed incontrovertibile.
2. In assenza di elementi che facciano intendere la volontà del defunto vale la volontà dei seguenti soggetti in ordine di priorità:
 - a) il coniuge non separato o divorziato;
 - b) i figli;
 - c) il convivente more uxorio;
 - d) i genitori;
 - e) altri eredi legittimi in ordine di asse ereditario;
 - f) altri componenti del nucleo familiare.
3. In caso di dubbi sulla volontà prevalente, deciderà il Sindaco o suo delegato con atto motivato.

Titolo II – CIMITERI E SEPOLTURE

Art. 10 - Elenco cimiteri

1. Il Comune provvede alle necessità di seppellimento con i seguenti Cimiteri:
 - a) Cenaia – Via Vittorio Veneto;
 - b) Crespina – Piazza Giovanni Paolo Secondo;
 - c) Lorenzana – Via A. Gramsci;
 - d) Tremoleto – Via B. Buozzi;
 - e) Tripalle – Via O. Ott.

Art. 11 – Vigilanza

1. La vigilanza relativa al rispetto del presente regolamento e la vigilanza dei cimiteri spettano al Responsabile del Servizio cimiteriale ed alla Polizia Municipale.
2. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui all'art. 102 e 105 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.
3. Compete esclusivamente al Comune la responsabilità in ordine alla vigilanza delle norme per le operazioni di esumazione, nonché per le funzioni di cui agli art. 52, 53 e 81 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.
4. Alla manutenzione del cimitero, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi degli art. 112, 113 e 114 del D. Lgs. n. 267/2000.
5. La vigilanza sugli aspetti igienico-sanitari dei cimiteri aventi rilevanza sulla salute umana, spetta al Responsabile dell'U.O. di Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda USL o suo delegato, che propone al Sindaco i provvedimenti necessari ad assicurare la regolarità del servizio.

Art. 12 – Reparti speciali nel cimitero

1. All'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.
2. Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggiore durata della sepoltura rispetto a quella comune sono a carico delle comunità richiedenti.
3. Gli arti anatomici vengono di norma cremati, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai familiari tendente ad ottenere il seppellimento mediante inumazione in reparto speciale del cimitero o in sepoltura privata.
4. In via eccezionale altri reparti possono essere istituiti per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale (persone illustri, ecc.).

Art. 13 – Ammissione nel cimitero

1. Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme di persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune al momento della morte, la propria residenza.
2. Fermi restando i requisiti di cui al precedente comma, in ciascuno dei cimiteri del Comune sono ricevute e seppellite le salme di persone che avevano in vita la residenza nella frazione o nel capoluogo in cui è posto il rispettivo cimitero.
3. Compatibilmente con la disponibilità di sepolture, il Sindaco, a richiesta del coniuge non legalmente separato o dei parenti in linea retta e collaterale fino al 2° grado del defunto, o accertata la volontà scritta in tal senso del medesimo, può autorizzare il seppellimento della salma in cimitero diverso da quello della frazione o del capoluogo nel quale aveva in vita la residenza il defunto nei seguenti casi:
 - a) qualora il defunto abbia avuto la residenza in vita nella frazione o nel capoluogo del Comune a cui afferisce il Cimitero richiesto anche se non più ivi residente al momento della morte;
 - b) qualora il defunto abbia sepolto il coniuge non legalmente separato o i parenti in linea retta o collaterale entrambi fino al 2° grado nel cimitero nel quale si chiede la sepoltura;
 - c) qualora il defunto abbia il coniuge non legalmente separato o i parenti in linea retta o collaterale entrambe fino al 2° grado residenti nella frazione o nel capoluogo ove è posto il cimitero.
4. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme di:
 - a) persone concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia;
 - b) qualora il defunto abbia avuto la residenza in vita nel Comune, anche se non più residente al momento della morte;
 - c) qualora il defunto abbia sepolto il coniuge non legalmente separato o i parenti in linea retta o collaterale entrambi fino al 2° grado nel cimitero nel quale si richiede la sepoltura;
 - d) qualora il defunto abbia il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio o i parenti in linea retta o collaterale entrambi fino al 2° grado che abbiano i requisiti per l'ammissibilità nel cimitero nel quale si richiede la sepoltura;
 - e) defunti morti fuori dal Comune, ma residenti al momento della morte nella frazione di Valtriano del Comune di Fauglia, esclusivamente verso il Cimitero di Cenaia.
 - f) qualora il defunto o il coniuge non legalmente separato e parenti in linea retta sino al 1° grado risulti nato nel Comune di Crespina e Lorenzana;

- g) Possono essere ricevute, previa valutazione della Giunta Comunale ed in casi eccezionali opportunamente motivati le salme, i resti mortali o le ceneri di soggetti non aventi diritto, ma che abbiano inciso significativamente sulla vita sociale della comunità locale.

5. Con gli stessi criteri possono essere accolti nei cimiteri resti mortali e le ceneri dei defunti.

Art. 14 – Deposizione del cadavere nel feretro

1. Nessun cadavere può essere sepolto se non chiuso in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 16.
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che un solo cadavere: madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.
3. Il cadavere deve essere collocato in feretro rivestito con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolto in lenzuola.
4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante, secondo quanto previsto dall'art. 18 del D.P.R. 285/1990.
5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il Dirigente dei servizi di igiene pubblica della A.S.L. detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale, secondo quanto previsto dall'art. 15 del D.P.R. 285/1990.

Art. 15 – Verifica e chiusura dei feretri

1. La chiusura del feretro è fatta sotto la vigilanza del personale incaricato secondo le modalità idonee previste dal D.P.R. n. 285/1990.
2. Con la verifica si deve accertare la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere.

Art. 16 – Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti.

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre, dovendo comunque rispondere alle caratteristiche essenziali previste dal D.P.R. n. 285/1990, in particolare:

a) Inumazioni

- I. Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.
- II. Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro Comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione, sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.
- III. Nell'inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato con decreto del Ministro della Sanità, sentito il Consiglio Superiore di Sanità.
- IV. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a centimetri 2.

- V. Le tavole del fondo di un solo pezzo nel senso della lunghezza potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa.
- VI. Il fondo deve essere congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 centimetri ed assicurato con idoneo mastice.
- VII. Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 centimetri.
- VIII. Le pareti laterali della cassa devono essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa.
- IX. È vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.
- X. Ogni cassa deve portare il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.
- XI. Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

b) Tumulazioni

- I. Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo secondo quanto disposto dagli articoli 32 e 34.
- II. Sulla cassa esterna deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.
- III. Il Ministro della Sanità, sentito il Consiglio Superiore di Sanità, può autorizzare l'uso di valvole o di altri dispositivi idonei a fissare ovvero a neutralizzare i gas della putrefazione.

Art. 17 – Fornitura gratuita dei feretri

- 1. Il Comune fornisce gratuitamente la cassa per inumazione o per la cremazione di cadaveri di persone appartenenti a famiglie indigenti o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari. Il Comune in tal caso fornisce anche il servizio di trasporto funebre.
- 2. Lo stato di bisogno o di indigenza è dichiarato dal Comune per il tramite del Responsabile dei servizi sociali, previa istruttoria in base ai criteri previsti nel Regolamento per la concessione dei finanziamenti e benefici economici agli indigenti.

Art. 18 – Piastrina di riconoscimento

- 1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante in modo indelebile, il cognome ed il nome della salma contenuta e le date di nascita e morte.
- 2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

Art. 19 – Piano Regolatore Cimiteriale

- 1. La Giunta Comunale è tenuta ad adottare un Piano Regolatore cimiteriale che recepisce le necessità del servizio per l'arco temporale di almeno vent'anni.
- 2. Il piano di cui al primo comma è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell'Azienda sanitaria Locale.

3. Nella elaborazione del Piano si dovrà tener conto:
- a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni;
 - b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti-salma per sepoltura a sistema inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
 - c) della dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
 - d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti salma che si potranno rendere possibili nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;
 - e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;
 - f) delle zone soggette a tutela monumentale nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro.
4. Nel Piano Regolatore cimiteriale sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:
- a) campi di inumazione comune;
 - b) campi per la costruzione di sepolture private per famiglie o collettività (sepolcri, cappelle, ecc);
 - c) tumulazioni individuali;
 - d) cellette ossario;
 - e) nicchie cinerarie;
 - f) ossario comune;
 - g) cinerario comune;
 - h) zona per la sepoltura di culti diversi da quello cattolico;
 - i) "stele della memoria" per le ceneri non depositate nel cimitero;
 - j) eventuali reparti riservati a persone illustri o benemerite che abbiano risieduto od operato per il Comune.
5. Gli Uffici Comunali devono dotarsi di una planimetria in scala 1:500 dei cimiteri esistenti nel territorio del Comune, estesa anche alle zone circostanti comprendendo le relative zone di rispetto cimiteriale. Nella planimetria dovranno essere riportate anche la delimitazione degli spazi e delle sepolture.
6. Il cinerario comune dovrà avere le dimensioni in superficie ed in profondità rapportate alla previsione del numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetti edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni alle peculiarità del rito.
7. Il Piano Regolatore cimiteriale determina, per le sepolture a sistema di tumulazione, la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi.
8. Di norma ogni dieci anni la Giunta è tenuta a revisionare il Piano Regolatore cimiteriale per valutare le possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.
9. In ogni caso per la costruzione o ampliamento dei cimiteri, nonché per ogni altra prescrizione tecnica si osservano le norme di cui agli art. 54 e seguenti del D.P.R. n. 285/1990.
10. Sino alla predisposizione del Piano Regolatore cimiteriale la Giunta decide con specifici atti le diverse destinazioni degli spazi all'interno dei cimiteri nell'ambito delle direttive fissate nel presente Regolamento.

11. Il Piano Regolatore cimiteriale individua il campo per la dispersione delle ceneri ed il muro della memoria per i cremati.

TITOLO III – LOCALI CIMITERIALI

Art. 20 – Camera mortuaria

1. Il cimitero deve avere una camera mortuaria per l'eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento. Nei casi in cui il cimitero non abbia il deposito di osservazione previsto dall'art. 12 del D.P.R. n. 285/1990, funziona come tale la camera mortuaria. In tali casi il corpo deve essere posto nelle condizioni di cui all'art. 11 del D.P.R. 285/1990 e sottoposto alla sorveglianza di cui all'art. 12, comma 2 del medesimo.
2. La camera mortuaria deve avere le caratteristiche strutturali e funzionali di cui all'art. 64 e 65 del D.P.R. n. 285/1990.
3. Il Comune dispone, attualmente, di due camera mortuarie situate nei cimiteri di Cenaia e Lorenzana.

Art. 21 – Depositi di osservazione

1. L'ammissione nei depositi di osservazione o nella camera mortuaria è autorizzata dal Responsabile del Servizio cimiteriale ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto salma di persona accidentata o, infine, all'Autorità Giudiziaria.
2. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente il Servizio Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale, in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'art. 100 del D.P.R. 13/2/1964, n. 185. Per quanto riguarda le salme di persone morte di malattie infettive - diffuse o sospette tali - le stesse, fatto salvo il rispetto di specifiche misure cautelative disposte dalla A.S.L. competente per territorio, sono tenute in osservazione in separato locale, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate. Poiché nei cimiteri comunali non esistono depositi di osservazione, in caso di necessità, saranno presi specifici accordi con la A.S.L. competente per territorio.

TITOLO IV - TRASPORTI FUNEBRI

Art. 22 – Modalità del trasporto e percorso

1. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 T.U. Leggi di Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo di decesso o rinvenimento, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla Chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero od altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.
2. Nessun'altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.
3. Ove i cortei, per il numero dei partecipanti fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio del corteo funebre.

Art. 23 – Orario Trasporti funebri

1. L'orario dei trasporti funebri ed il ricevimento delle salme all'interno dei cimiteri viene stabilito con ordinanza del Sindaco, in base a criteri di efficienza e funzionalità dei conseguenti servizi comunali.

Art. 24 – Norme generali per i trasporti

1. Per il trasporto dall'estero o all'estero, fuori dai casi previsti dalla convenzione internazionale di Berlino, o da Comune a Comune, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente art. 16; inoltre se il trasporto è effettuato dal mese di aprile al mese di settembre compresi, è obbligatorio il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 del D.P.R. 285/1990, salvo che la salma sia stata imbalsamata. Negli altri mesi, il trattamento già detto è da praticare se il trasporto è effettuato in una località raggiungibile dopo 24 ore dalla partenza oppure se il trasporto venga eseguito trascorse 24 ore dal decesso.

2. Nel caso che il trasporto avvenga da Comune a Comune nell'ambito del territorio regionale non è necessaria l'iniezione conservativa di cui all'art. 32 del D.P.R. 285/1990, secondo quanto previsto dalla L.R. 4/04/2007, n. 18.

3. Il feretro viene preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto ed al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro ed i documenti al personale incaricato presso il cimitero.

4. Chi riceve il feretro compilerà verbale di presa in consegna, redatta in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore e l'altra al dipendente incaricato.

Art. 25 – Riti religiosi

1. I sacerdoti della Chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.

Art. 26 – Trasferimento delle salme senza funerale

1. I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio ecc.. ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc., sono eseguiti con l'impiego di apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli art. 19 e 20 del D.P.R. 285/90, in modo che sia impedita la vista dall'esterno.

Art. 27 – Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività

1. In caso di morte per malattie infettive-diffusive il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, al divieto di corteo quando ciò sia indispensabile e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.

2. Nel caso in cui sia ritenuto necessario, su istruzione dell'autorità sanitaria di cui al comma precedente, le salme possono essere trasportate anche prima del termine di 24 ore dal decesso in locali di osservazione, e di qui, dopo il termine prescritto, direttamente al luogo di inumazione, tumulazione, cremazione.

3. Per i cadaveri che risultano portatori di radioattività, il Dirigente del Servizio di Igiene e Sanità pubblica dell'Azienda U.S.L. o suo delegato dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

Art. 28 – Trasporti all'estero o dall'estero

1. Il trasporto dei cadaveri dall'estero o per l'estero è regolato e si osservano le disposizioni della normativa vigente in materia.
2. Il trasporto di salme da e per altro stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti alla convenzione di Berlino del 10/02/1937 approvata con R.D. 1/7/1937 n. 1379 o di Stati non aderenti a tale convenzione; nel secondo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. n. 285/90, nel primo caso quelle di cui agli articoli 28 e 29 dello stesso Regolamento.
3. Si fa comunque riferimento cogente, per quanto non in contrasto con la normativa sopra indicata, quindi per l'intero presente articolo, a quanto disposto dalla Delibera della Giunta Regionale n. 599 del 10/06/2002 della Regione Toscana.

Art. 29 - Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

1. Su domanda degli interessati, il trasporto di salme in cimitero di altro Comune, è autorizzato dal Responsabile del Servizio cimiteriale o suo delegato a seguito di domanda degli interessati.
2. La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.
3. All'autorizzazione di cui al primo comma è allegata, come parte integrante dell'atto, la certificazione dell'Azienda U.S.L. o del Dipartimento di prevenzione A.S.L. rilasciata da personale all'uopo incaricato relativa alla verifica di cui al precedente art. 15.
4. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.
5. Le salme provenienti da altro Comune devono essere di norma, e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e le caratteristiche dei feretri (in rapporto alla sepoltura cui sono destinati) risultanti dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano, ove apposto.
6. Per i morti di malattie infettive–diffusive l'autorizzazione al trasporto è data dal Responsabile del Servizio cimiteriale comunale osservate le norme di cui all'art. 25, comma 1 e 25, comma 2 del D.P.R. 285/90 e previa acquisizione delle certificazioni rilasciate dalla A.S.L. competente per territorio.
7. Il trasporto di cadavere dal Comune di Crespina Lorenzana ad altro Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con un unico decreto dal Responsabile del Servizio cimiteriale.

Art. 30 – Trasporto di ceneri e resti mortali

1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Responsabile del Servizio cimiteriale.
2. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.
3. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

4. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo od altro analogo sistema autorizzato.

Art. 31 – Rimessa delle autofunebri e sosta autofunebri di passaggio

1. Le rimesse per autofunebri devono essere ubicate in località individuate con ordinanza del Sindaco, adeguatamente attrezzate anche per i servizi di pulizia e di disinfezione, ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 285/90.

TITOLO V - INUMAZIONE E TUMULAZIONE E DEPOSITO PROVVISORIO

Art. 32 –Specie delle sepolture

1. Le sepolture possono essere comuni e private e si distinguono per inumazione e per tumulazione.
2. Sono sepolture comuni le fosse per inumazione assegnate gratuitamente, salvo rimborso spese per escavazione fossa e inumazione.
3. Sono sepolture private tutte quelle che vengono concesse a richiesta degli interessati previo pagamento di una tariffa stabilita dall'Amministrazione Comunale.
4. Le sepolture private possono avere il carattere di inumazione ovvero essere costruite per tumulazione di salme.

Art. 33 - Inumazione

1. I campi di inumazione sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da un'estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.
2. Il periodo ordinario di inumazione è di 10 anni.
3. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta da una croce, una lapide o un cippo, costituiti da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo. Sulla croce, lapide o cippo dovrà essere applicata, una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e morte del defunto. Può essere applicata anche una fotografia del defunto.
4. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli art. 63 e 99 del D.P.R. n. 285/1990 oppure provvede a ripristinare un cippo minimo.

Art. 34 – Tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepolture dei feretri, cassette, resti, urne cinerarie in opere murarie – loculi, ossarietti, cellette, tombe a terra, cripte, cappelle – costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo determinato le spoglie mortali.
2. Nelle sepolture a sistema di tumulazione possono essere inserite, ove possibile, insieme al feretro contenente la salma del defunto, anche **due cassette** resti o **urne cinerarie contenenti** i resti ossei o le ceneri del coniuge (o convivente), o di parenti in linea retta o collaterale entrambi fino al secondo grado del medesimo. In tali casi la concessione per la sepoltura dei resti mortali o delle ceneri, è subordinata al pagamento di una tariffa, e decade automaticamente allo scadere della concessione della sepoltura del feretro del defunto.

3. Nell'ossario avuto in concessione, a richiesta degli aventi titolo sulla concessione, possono essere inserite una o due cassette, ove possibile, contenenti i resti ossei o ceneri dei coniugi o di parenti in linea retta o collaterale entrambi fino al secondo grado del medesimo fino ad un massimo di n. 3 defunti. In tali casi la concessione, per la sepoltura dei resti ossei o delle ceneri, è subordinata al pagamento di una tariffa e decade automaticamente allo scadere della concessione eventualmente già stipulata.

4. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo IX del presente Regolamento.

5. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli art. 76 e 77 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

Art. 35 – Deposito provvisorio

1. Potrà essere fatto ricorso alla tumulazione provvisoria soltanto in casi eccezionali di comprovata necessità e urgenza, e per un periodo limitato.

TITOLO VI - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 36 – Esumazioni ordinarie

1. Nei cimiteri il turno ordinario di esumazione è pari a quello fissato dall'art. 82 del D.P.R. 285/90 e cioè 10 anni.

2. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile del Servizio cimiteriale e possono essere svolte nei mesi di ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo e aprile nel rispetto delle specifiche prescrizioni anche in ordine all'accertamento dello stato di mineralizzazione dei cadaveri. Esumazioni al di fuori di questo periodo possono essere eseguite solo in via straordinaria e adeguatamente motivata.

Art. 37 – Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

1. Annualmente vengono predisposti, per ciascun cimitero, gli elenchi con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.

2. Dell'inizio delle operazioni di esumazione ordinaria in campo comune è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'albo cimiteriale almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori, salvo casi eccezionali ed adeguatamente motivati, giustificati dalla necessità di provvedere immediatamente alle esumazioni.

3. E' compito del Responsabile del Servizio cimiteriale autorizzare le operazioni cimiteriali che si svolgono nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.

4. Il calendario delle esumazioni ordinarie è inviato al Servizio A.S.L. di competenza per le autorizzazioni necessarie.

5. E' compito del Responsabile del Servizio cimiteriale avvisare i congiunti e parenti del defunto circa la previsione di esumazione con congruo anticipo, comunque non inferiore a 15 giorni.

Art. 38 – Esumazione straordinaria

1. L'esumazione di una salma si definisce straordinaria, quando è effettuata anticipatamente, rispetto alla scadenza decennale. L'esumazione straordinaria è regolata dalle disposizioni di cui agli art. 83, 84 e 85 del D.P.R. 285/90.

2. Le esumazioni straordinarie debbono comunque essere eseguite alla presenza del competente organo della A.S.L. o di personale tecnico da lui delegato.

Art. 39 – Estumulazione

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.

2. Sono *estumulazioni ordinarie* quelle eseguite, previo provvedimento del Responsabile del Servizio cimiteriale, allo scadere della concessione a tempo determinato o comunque dopo una permanenza nel tumulo non inferiore ai 20 anni.

3. Le *estumulazioni straordinarie* possono essere eseguite anche prima dello scadere dei venti anni della concessione, nei seguenti casi:

a) su ordine dell’Autorità giudiziaria;

b) a richiesta dei familiari interessati, subordinatamente all’autorizzazione del Responsabile del Servizio cimiteriale, ove si voglia trasportare e tumulare la salma in altra sepoltura o provvedere alla cremazione;

c) per motivate ed indifferibili esigenze dell’Amministrazione Comunale.

4. Entro il mese di settembre di ogni anno, viene predisposto lo scadenario delle concessioni dell’anno successivo per le quali sono in programma le operazioni di estumulazione. Il relativo elenco è a disposizione dei cittadini. Tale elenco sarà esposto al pubblico in occasione della Commemorazione dei Defunti e per tutto l’anno successivo, con l’indicazione dei mesi previsti per le singole estumulazioni.

5. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.

6. Le estumulazioni ordinarie e straordinarie debbono essere eseguite alla presenza del competente organo della A.S.L. o di personale tecnico da lui delegato. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione – salvo diversa disposizione - esso è avviato per l’inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco oppure può essere avviato a cremazione.

Art. 40 – Resti mortali

1. Si definiscono resti mortali i resti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi risultanti dalla incompleta scheletrizzazione di un cadavere per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione, decorso il tempo di ordinaria inumazione o tumulazione, pari, rispettivamente a 10 e 20 anni.

2. Quando il cadavere esumato o estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione i soggetti di cui all’art. 9 possono scegliere tra le seguenti alternative:

• per le **estumulazioni**:

a) inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco;

b) cremazione;

• per le **esumazioni**:

a) reinumazione in campo comune;

b) cremazione.

3. Al fine di favorire una più rapida ripresa del processo di mineralizzazione, potranno essere impiegati prodotti enzimatici individuati in apposito elenco del Ministero della Salute previo, comunque, acquisizione del parere del Servizio A.S.L. competente.

4. Il tempo di inumazione dei resti mortali viene stabilito ordinariamente in:

a) 5 anni nel caso non si ricorra a sostanze enzimatiche o prodotti biodegradanti;

b) 2 anni nel caso si faccia ricorso all'impiego di sostanze biodegradanti.

Art. 41 – Resti ossei

1. Si definiscono resti ossei, le ossa derivanti dalla completa scheletrizzazione, raccolte nelle esumazioni ed estumulazioni.

2. Qualora non sia richiesto da parte degli aventi diritto il collocamento in **altra** sepoltura, i resti ossei saranno depositati nell'ossario comune.

Art. 42 – Sostanze e materiali derivanti da operazioni cimiteriali.

1. I rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni devono essere gestiti in conformità a quanto previsto dagli art. 4, 12 e 13 del D.P.R. 254/03.

Art. 43 – Oggetti da recuperare

1. Qualora nel corso delle esumazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del Servizio cimiteriale di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato direttamente al reclamante e l'altro conservato a cura del responsabile del servizio di custodia.

3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Responsabile del Servizio cimiteriale che provvederà a redigere apposito verbale e a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune.

Art. 44 – Disponibilità dei materiali

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, se non reclamati da chi dimostri documentalmente di averne diritto, il quale può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri, o diversamente, se assimilabili ai rifiuti urbani od altro tipo di rifiuto, debbono essere smaltiti nel rispetto della normativa di riferimento.

2. Su richiesta degli aventi diritto il Comune tramite il Responsabile del Servizio cimiteriale incaricato, può autorizzare il reimpiego dei materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

3. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.

4. Le opere, aventi valore artistico o storico passate in proprietà del Comune, sono conservate dal Comune in apposito vano all'interno del Cimitero. Le stesse possono essere utilizzate per miglorie generali dei cimiteri.

TITOLO VII - CREMAZIONE

Art. 45 – Crematorio

1. Il presente Titolo disciplina la cremazione, l'affidamento, la conservazione e la dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti nell'ambito dei principi di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 130 (disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri) e della Legge Regione Toscana n. 29 del 31/05/2004 "Affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti". Richiama altresì le norme e direttive compatibili di cui al D.P.R. 285/90, del D.P.R. N. 254/03 in materia di smaltimento dei rifiuti, la circ. MS 24/93 e Circ. MS n. 10/98.

2. Il Comune provvede alla cremazione ricorrendo ad altri impianti autorizzati.

Art. 46 – Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione ed affidamento delle ceneri

1. Per la cremazione di un cadavere è necessaria l'autorizzazione rilasciata dall'Ufficio di Stato Civile del Comune di decesso.

2. In caso di salma precedentemente inumata o tumulata, competente al rilascio dell'autorizzazione è l'Ufficio di Stato Civile del luogo ove è sepolta la salma.

3. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma precedente è subordinato all'accertamento da parte dell'Ufficio di Stato Civile della presenza delle condizioni di cui all'art. 79 del D.P.R. n. 285/1990.

4. L'autorizzazione alla cremazione di un cadavere non può essere concessa se la richiesta non è corredata da un certificato in carta libera del medico curante o necroscopo, come previsto dall'art. 79 comma 4 e 5 del D.P.R. 285/90.

5. In presenza di volontà testamentaria alla cremazione, l'esecutore testamentario è tenuto, anche contro il volere dei familiari, a dar seguito alle disposizioni del defunto.

Art. 47 – Cremazione resti mortali ed ossei

1. Le ossa ed i resti mortali rinvenuti in occasione di esumazioni ordinarie dopo un periodo di 10 anni od estumulazioni allo scadere della concessione e comunque dopo un periodo di 20 anni, possono essere avviati a cremazione a richiesta degli aventi titolo, previa autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile.

2. La cremazione di ossa e resti mortali può essere disposta d'ufficio dall'Ufficiale di Stato Civile in caso di irreperibilità dei familiari.

3. In caso di comprovata insufficienza delle sepolture nel cimitero il Sindaco, sentita la A.S.L. territorialmente competente, può disporre la cremazione dei resti mortali dopo aver informato la cittadinanza con pubbliche affissioni in merito:

a) alle circostanze rilevate;

b) al periodo di effettuazione delle cremazioni;

- c) al luogo di deposito temporaneo delle ceneri, anche ai fini della loro destinazione finale a richiesta degli aventi titolo. Decorsi 12 mesi di deposito temporaneo le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.

4. Per la ossa contenute in ossario comune è il Sindaco a disporre per la cremazione.

Art. 48 – Urne cinerarie – modalità di conservazione

1. Ciascuna urna cineraria, debitamente sigillata, deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.
2. Le ceneri conservate nell'urna, a richiesta degli interessati e nel rispetto della volontà del defunto così come definite dalle normative vigenti, possono essere:
 - a) tumulate in cimitero;
 - b) interrate all'interno del cimitero;
 - c) affidate per la conservazione.
3. Qualora la famiglia non abbia provveduto ad alcuna delle destinazioni ammesse, le ceneri verranno disperse nel cinerario comune.

Art. 49 – Affidamento delle ceneri

1. I familiari di persona defunta possono ottenere, dopo la cremazione della salma, l'affidamento delle ceneri del *de cuius* fermo restando la volontà espressa dal medesimo, in conformità alla vigente normativa.
2. La procedura autorizzativa dell'affidamento e conservazione delle ceneri viene attivata a seguito di richiesta dell'avente titolo effettuata compilando un apposito modulo - predisposto dall' Ufficio comunale preposto - debitamente sottoscritto e nel quale vengono riportati i dati anagrafici del richiedente, la dichiarazione di responsabilità della custodia delle ceneri ed il consenso all'effettuazione dei controlli periodici da parte dell'Amministrazione Comunale, e l'indicazione del luogo di conservazione delle ceneri.
3. L'autorizzazione all'affidamento dell'urna è rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile nel caso in cui abbia autorizzato la cremazione, ovvero le ceneri siano state in un primo momento tumulate, inumate o conservate nei cimiteri comunali. L'autorizzazione dovrà contenere le prescrizioni alle quali dovrà attenersi l'affidatario nella conservazione dell'urna.
4. Perché non sia perduto il senso comunitario della morte, nel caso di affidamento e dispersione delle ceneri, è realizzata nel cimitero, a spese dell'affidatario, apposita targa, individuale o collettiva, che riporta i dati anagrafici del defunto.
5. L'affidatario può rinunciare all'affidamento. La rinuncia deve risultare da dichiarazione resa all'Ufficiale dello Stato Civile che ha autorizzato la cremazione. Le ceneri restituite, se non altrimenti disposto dagli aventi titolo, vengono collocate nel cinerario comune.
6. In caso di decesso dell'affidatario potrà essere presentata una nuova richiesta di affidamento, sempre nel rispetto della volontà del defunto delle cui ceneri si tratta, o altrimenti l'urna dovrà essere restituita al cimitero che, se non diversamente disposto dagli aventi titolo, provvederà alla dispersione nel cinerario comune.

Art. 50 – Dispersione delle ceneri

1. La procedura autorizzativa per la dispersione delle ceneri viene attivata – ai sensi dell’art. 4 della L.R. n. 29/2004 – a seguito di presentazione di apposita istanza da parte del soggetto individuato dal *de cuius* per effettuare la dispersione delle proprie ceneri.
2. Nella richiesta dovranno essere indicati: i dati anagrafici e la residenza del richiedente ai sensi dell’art. 2 comma 1) della L.R. n. 31 del 2004, nonché la dichiarazione nel quale viene indicato dove l’urna cineraria vuota viene conservata, le modalità di smaltimento nel caso in cui non sia consegnata al cimitero che provvederà allo smaltimento nel rispetto della normativa vigente, l’autorizzazione dell’ente e/o proprietario del luogo dove vengono disperse le ceneri, nonché la dichiarazione che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall’autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza.
3. La dispersione delle ceneri è ammessa nei luoghi indicati dalle normative vigenti (Legge 30 marzo 2001, n. 130 e L.R. 31 maggio 2004, n. 29), previa comunicazione al Sindaco da persona che ne ha diritto.
4. Presso i cimiteri sono previste aree destinate alla dispersione delle ceneri.
5. Possono essere consentite forme rituali diverse di commemorazione, al momento della dispersione delle ceneri, purché non in contrasto con il luogo cimiteriale e/o lesive nei confronti di altre culture o di altre fedi religiose.
6. L’autorizzazione alla dispersione delle ceneri nel territorio comunale è concessa dall’Ufficiale di Stato Civile.

TITOLO VIII - DISCIPLINA DEI CIMITERI

Art. 51 – Orario

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l’orario fissato, per stagioni, dal Sindaco.
2. L’avviso dell’orario di apertura e di chiusura, è dato da appositi cartelli apposti all’ingresso del cimitero.
3. Per comprovati motivi può essere comunque di volta in volta autorizzata la visita al cimitero fuori dall’orario stabilito.

Art. 52 – Disciplina dell’ingresso e circolazione dei veicoli

1. Nei cimiteri non si può entrare che a piedi, salvo che, per motivi di salute od età, il responsabile della custodia e della vigilanza non abbia concesso il permesso di raggiungere le tombe dei familiari a mezzo dei veicoli. E’ sempre comunque consentito l’ingresso con i mezzi in uso dei portatori di handicap.
2. All’interno dei cimiteri la circolazione dei veicoli privati è vietata, ad eccezione di quelli utilizzati per il trasporto di segni funebri e di materiali da utilizzare nei cimiteri.
3. Nei cimiteri è vietato l’ingresso:
 - a) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o sconveniente, o in condizioni non normali, o comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
 - b) a coloro che intendono svolgere all’interno del cimitero attività di questua o di vendita;
 - c) ai fanciulli di età inferiore agli anni 10 quando non siano accompagnati da adulti.
 - d) alle persone in massa, non a seguito di funerale o di cerimonia religiosa, senza la preventiva autorizzazione del Sindaco;
 - e) a chiunque, quando il Sindaco, per motivi di ordine pubblico o di polizia mortuaria o di disciplina interna, ravvisi l’opportunità del divieto.

Art. 53 – Norme comportamentali all'interno dei cimiteri

1. Nei cimiteri è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

- a) fumare, tenere un contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
- b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
- c) introdurre oggetti irriverenti;
- d) consumare cibi e bevande;
- e) compiere atti in contrasto con l'austerità del luogo e con il culto dei morti;
- f) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui o su muri, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- g) danneggiare aiuole, alberi, manufatti od edifici;
- h) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
- i) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti o volantini pubblicitari);
- j) turbare il libero svolgimento di cortei, riti religiosi o commemorazioni;
- k) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del responsabile del Servizio cimiteriale ;
- l) assistere da vicino alla esumazione o estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal responsabile del Servizio cimiteriale;
- m) svolgere qualsiasi attività commerciale.
- n) I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo situazioni debitamente autorizzate.

2. Chiunque tenesse, nell'interno del cimitero, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

3. Contro questi comportamenti sono previste le sanzioni di cui al successivo art. 86.

Art. 54 – Riti funebri

1. All'interno dei cimiteri è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti, della chiesa cattolica o di altre confessioni non contrastanti con l'ordinamento giuridico italiano.

2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numerosa presenza di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile del Servizio cimiteriale.

Art. 55 – Coltivazione di fiori ed arbusti

1. Sulle sepolture individuali o nelle tombe di famiglia è consentita la coltivazione o sistemazione di fiori ed arbusti purché questi siano convenientemente mantenuti e non abbiano a sovrastare o arrecare danno allo spazio destinato ad altra sepoltura.
2. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumoli, il personale addetto alla manutenzione del cimitero li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.
3. E' consentita solo la coltivazione di piccole piante.
4. Nei cimiteri avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

Art. 56 – Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe nei campi comuni.

1. Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste croci, monumenti, ricordi, simboli secondo le forme, le misure, il colore ed i materiali autorizzati dal Comune.
2. Ogni epigrafe deve essere approvata dal responsabile del Servizio cimiteriale e contenere le generalità del defunto (nome, cognome, data di nascita e di morte della persona a cui la salma, i resti ossei, resti mortali o ceneri si riferiscono). Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana, sono permesse citazioni in altre lingue purché il testo venga presentato al responsabile del Servizio cimiteriale completo di traduzione in italiano.
3. E' consentito il collocamento di una fotografia del defunto purché eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo.
4. Le modifiche di epigrafe, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.
5. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copri tomba, le fotografie, le epigrafi ecc.. indecorosi. Si può altresì disporre la rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti – quali corone, vasi, piante ecc.. – che si estendano fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che col tempo, siano divenuti indecorosi.
6. Tali provvedimenti verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'Albo Comunale ed all'Albo Cimiteriale per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.
7. Sono vietate le decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori di barattoli di recupero.
8. E' consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che abbiano dimensioni contenute e che non invadano le tombe ed i passaggi attigui.

Art. 57 – Obblighi e divieti per il personale di custodia dei cimiteri

1. Il personale di custodia dei cimiteri è tenuto all'osservanza del presente regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.
2. Il personale di custodia dei cimiteri è comunque tenuto:
 - a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
 - b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alle caratteristiche del luogo;
 - c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
3. Al personale suddetto è vietato:

- a) eseguire all'interno dei cimiteri attività di qualsiasi tipo per conto di privati sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
- b) ricevere compensi sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità da parte del pubblico o ditte;
- c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgono attività inerenti al cimitero, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
- d) esercitare qualsiasi forma di commercio od altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
- d) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.

4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.

Titolo IX – CONCESSIONI E SEPOLTURE

Art. 58 – Sepulture private

1. Per le sepulture private è concesso, nei limiti del Piano Regolatore Cimiteriale, l'uso di aree e manufatti costruiti dal Comune.
2. Le relative concessioni riguardano:
 - a) sepulture private individuali (loculi, tombe a terra, ossarietti, cellette, nicchie per singole urne cinerarie ecc.);
 - b) sepulture private per famiglie, enti e collettività (sepolcri, cappelle, ecc.).
3. Nelle aree avute in concessione, i privati e gli enti possono impiantare, in luogo di sepulture a sistema di tumulazione (sepolcri, cappelle, ecc.), campi di inumazione per famiglie e collettività, purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.
4. Alle sepulture private, contemplate dal presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione le disposizioni generali stabilite dal presente Regolamento sia per le tumulazioni ed inumazioni sia per le estumulazioni ed esumazioni.

Art. 59 – Caratteristiche ed uso delle sepulture private

1. Le attribuzioni in uso delle sepulture private vengono fatte a titolo di concessione amministrativa di bene demaniale, subordinatamente al pagamento di un canone stabilito dalla Giunta Comunale.
2. Con esse il Comune conferisce al privato il diritto d'uso temporaneo e revocabile di una determinata opera, costruita dal Comune, ovvero area cimiteriale da adibire a sepoltura. Prima della scadenza della concessione gli eredi possono richiederne il rinnovo.
3. L'atto di concessione deve indicare: la natura della concessione e la sua identificazione, l'inizio e la fine della concessione, la durata, la/e persona/e (nel caso di enti e collettività il legale rappresentante pro-tempore, concessionaria/e), le salme, i resti ossei, resti mortali o ceneri destinate ad esservi accolte, gli obblighi e gli oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza o di revoca.

Art. 60 – Durata concessioni

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. n. 285/1990.
2. La durata è fissata in :
 - a) 30 anni per i loculi e tombe a terra;
 - b) 30 anni per ossari, cellette e nicchie cinerarie;
 - c) 99 anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture private per famiglie e collettività (sepolcri, cappelle, ecc);
3. A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo alla scadenza della concessione per un uguale periodo di tempo dietro pagamento del canone di concessione.
4. Ai familiari che, a proprie spese, effettuano l'estumulazione di salme - sia dal loculo che da tomba a terra – è consentito **richiedere in concessione il medesimo loculo o tomba a terra, dove potranno essere tumulati anche** i resti o le ceneri delle salme estumulate. In questo caso il rinnovo della concessione è consentito al coniuge non legalmente separato o al convivente (ai sensi della **Legge 20 maggio 2016, n. 76**) o ai parenti in linea retta e collaterale fino al 2° grado del defunto, purché ultrasessantacinquenni.

Art. 61 – Modalità di concessione

1. La sepoltura individuale di cui all'art. 58 comma 2, lettera a), può concedersi solo in presenza di:
 - a) salma per i loculi, tombe a terra;
 - b) resti o ceneri per ossari e nicchie cinerarie.
2. L'assegnazione avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili dal basso verso l'alto e continuativamente dall'alto verso il basso senza soluzione di continuità.
3. La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma, non può essere trasferita a terzi, ma soltanto retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.
4. In caso di presenza di loculi colombari o cinerari disponibili in deroga a quanto sopra stabilito, è consentita la concessione in vita al coniuge non legalmente separato o ai parenti in linea retta e collaterale fino al 2° grado del defunto, purché *ultrasessantacinquenni* del loculo adiacente a quello del congiunto.
5. E' comunque sempre consentito, in caso di disponibilità dei posti, previa nuova concessione e nel rispetto del D.P.R. n. 285/90 il trasferimento dei resti mortali o delle ceneri o delle salme di coniugi o parenti in linea retta e collaterale fino al 2° grado in sepolture adiacenti a quelle del congiunto al fine di consentire il riavvicinamento dei congiunti medesimi. Nell'assegnazione delle sepolture si dovrà comunque privilegiare la concessione delle sepolture di più recente costruzione. Il trasferimento è soggetto ad una tariffa stabilita dalla Giunta Comunale.
6. In caso di ampliamento cimiteriale o per nuove costruzioni o ristrutturazioni e dopo l'approvazione del relativo progetto è consentita – verificata la disponibilità fissata e fissati i criteri di priorità con atto della Giunta – la prenotazione in vita di loculi, subordinatamente al versamento, al momento della prenotazione, di un diritto il cui importo è stabilito dalla Giunta Comunale.
7. La concessione di aree e manufatti ad uso sepoltura per famiglie, enti e collettività (sepolcri, cappelle, ecc.) è data in ogni tempo secondo le disponibilità.

Art. 62 - Uso delle sepolture private (sepolcri, cappelle, ecc.)

1. Il diritto d'uso della sepoltura private è riservato alla persona del concessionario ed a quelle della sua famiglia, a richiesta del concessionario a persone che risultino essere state con lui conviventi, ovvero a persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario (corporazione, istituto ecc..) fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.
2. La famiglia del concessionario è da intendersi composta dal coniuge, dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterali, ampliata agli affini, fino al 6° grado, e rispettivi coniugi.
3. I casi di convivenza dovranno essere valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata.
4. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
5. Il Concessionario può usare la concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze di cimitero.

Art. 63 – Manutenzione delle sepolture private

1. La manutenzione delle sepolture private (sepolcri, cappelle, ecc.) è onere dei concessionari per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere e restauri che anche il Comune ritenesse di prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.
2. Nelle sepolture private costruite dal Comune spetta a quest'ultimo la manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti. In ogni caso fanno carico al concessionario: a) le parti decorative costruite od installate dai concessionari, gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari, b) l'ordinaria pulizia, c) gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti.

Art. 64 – Costruzione d'opera - Termini

1. Le concessioni in uso di aree per le costruzioni di cui all'art. 58 comma 2 punto b) del presente regolamento impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste dal presente Regolamento al Titolo X ed all'esecuzione delle opere relative entro 24 mesi dalla data di emissione del documento contabile corrispondente all'assegnazione, pena la decadenza.
2. Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.
3. Per particolari motivi, oggetto comunque di specifica valutazione, può essere concessa, ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di 6 mesi.

Art. 65 – Divisioni (sepulture private per famiglie e collettività)

1. Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.
2. La richiesta deve essere redatta sotto forma d'istanza e deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo
3. Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia personale o per sé e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.

4. Tali richieste e dichiarazioni sono comunque recepite e registrate dal responsabile del Servizio cimiteriale.

5. La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizi del diritto d'uso.

6. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.

Art. 66 – Subentri a sepolture private per famiglie e collettività

1. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata (sepolcri, cappelle, ecc.), i discendenti legittimi e coloro che hanno titolo sulla concessione sono tenuti a darne comunicazione scritta al Responsabile del Servizio cimiteriale entro 6 mesi dalla data del decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.

2. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.

3. I diritti e gli obblighi derivanti dal contratto di concessione si trasmettono mortis causa, per successione testamentaria o necessaria, agli eredi dell'intestatario.

4. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 62 abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari.

5. Nel caso di famiglia estinta, decorsi dieci anni dall'ultima sepoltura, se ad inumazione, o 30 anni se tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

Art. 67 - Rinunce a concessioni di sepolture individuali (loculi, tombe a terra, ecc.)

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale quando la sepoltura non è stata occupata da salma.

2. Qualora la rinuncia avvenga entro 2 anni dal rilascio il rimborso sarà pari al 50% dell'importo versato al momento della stipula della concessione.

3. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli e condizione alcuna.

Art. 68 – Rinunce a concessione di aree per famiglie e collettività

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessioni di aree, quando:

- a) non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;
- b) l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione e sia comunque libera da salme, resti o ceneri.

2. In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione il rimborso di una somma pari al 50% della tariffa versata al momento della stipula della concessione purché la rinuncia avvenga almeno entro 2 anni dalla data della concessione.

3. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Art. 69 – Cessazione concessione

1. La Concessione cessa, oltre che per rinuncia, anche per revoca, decadenza e scadenza del termine.

Art. 70 – Revoca

1. Salvo quanto previsto dall'art. 92, secondo comma, del D.P.R. 10/09/1990, n. 285 è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione d'interesse pubblico.

2. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti. In caso di revoca per estumulazione/esumazione straordinaria troveranno applicazione le norme di cui al Titolo VI del presente Regolamento ad esse relative.

3. In caso di revoca della concessione da parte dell'Ente per traslazione del feretro verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero o in nuovo cimitero in zona o costruzione indicati dal Comune, rimanendo a carico del Comune medesimo le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla originaria sepoltura alla nuova.

4. In tale ultimo caso di revoca per traslazione del feretro, il Comune dovrà darne notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo Comunale e cimiteriale per la durata di almeno 30 giorni prima del giorno fissato per la traslazione delle salme, indicando il giorno fissato per la traslazione delle stesse. Nel giorno indicato la traslazione delle salme avviene anche in assenza del concessionario.

Art. 71 – Decadenza dalla concessione

1. La decadenza dalla concessione può essere pronunciata nei seguenti casi:

- a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta entro 60 giorni dal decesso;
- b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso del diritto d'uso della sepoltura;
- d) quando non si sia provveduto alla costruzione di opere entro i termini fissati,
- e) quando la sepoltura privata per famiglie e collettività risulti in stato di abbandono per incuria o per morte o per irreperibilità degli obbligati, quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura;
- f) quando vi sia utilizzo per salme alle quali la concessione non è riservata;
- g) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione;
- h) per le sepolture private per famiglie e collettività, in caso di mancata comunicazione del subentro nei tempi e nei modi previsti dall'art. 62 e 66 del presente Regolamento.

2. La pronuncia di decadenza nei casi di cui alla lettera e), e g) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

3. In caso di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale ed a quello cimiteriale per la durata di 90 giorni consecutivi.

4. Nel caso previsto dal comma 1 h) se, trascorsi 6 mesi dalla morte del concessionario non fosse data comunicazione al Comune della necessità di variare la titolarità della concessione agli aventi diritto, è dato come ulteriore periodo di 6 mesi durante i quali gli aventi titolo al subentro possono dichiarare la loro titolarità, ma tale dichiarazione è soggetta al pagamento di tariffa stabilita dalla Giunta Comunale. Trascorso inutilmente anche tale termine il Comune ha la facoltà di dichiarare l'abbandono della concessione per incuria. A questo punto il Responsabile del Servizio cimiteriale notifica, mediante pubblicazione per affissione all'Albo pretorio comunale e presso il Cimitero interessato l'avvio della procedura di decadenza, diffidando contestualmente la famiglia interessata alla regolarizzazione dell'atto di concessione ai sensi dell'art. 63, comma 2 del D.P.R. n. 285/90. Con tale diffida il Comune dà tempo per ulteriori 13 mesi per la regolarizzazione dell'atto di concessione, previo pagamento della tariffa di cui sopra maggiorata del 100%. Al termine del 13.mo mese viene dichiarata la decadenza della concessione.

Art. 72 – Provvedimenti conseguenti la decadenza

1. Pronunciata la decadenza il Responsabile del Servizio cimiteriale disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, in ossario comune, cinerario comune, nonché la conseguente demolizione delle opere a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

Art. 73 – Estinzione

1. Le concessioni si estinguono per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, in caso di esumazione o estumulazione ordinaria, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto dall'art. 98 del D.P.R. n. 285/1990.

2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività, gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni ed oggetti simili.

3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune o nel cinerario comune.

Titolo X - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

Art. 74 – Esecuzione opere ed accesso al cimitero

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati possono valersi dell'opera di privati imprenditori a loro libera scelta, in possesso dei requisiti di legge.

2. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione periodica del Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale. L'autorizzazione è subordinata alla stipula di una polizza assicurativa relativa agli eventuali danni a cose e persone che potessero verificarsi durante i lavori, i cui massimali vengono fissati periodicamente dal Responsabile del Servizio cimiteriale.

3. E' comunque tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori, e svolgere attività comunque censurabili.

Art. 75 – Autorizzazioni e permessi costruzione di sepolture private (sepolcri, cappelle, ecc.)

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private (sepolcri, cappelle, ecc.) debbono essere approvati dall'Amministrazione Comunale su conforme parere della Commissione Edilizia e del Coordinatore sanitario dell'Azienda Unità Sanitaria Locale competente, e devono rispettare le norme sui vincoli di natura ambientale e paesaggistica, oltre le disposizioni contenute nel capo XVIII del D.P.R. n. 285/90 e quelle specifiche contenute nel presente Regolamento.
2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di cadaveri che possono essere accolti nel sepolcro sulla base degli indici riportati nei commi seguenti.
3. Le cappelle e le sepolture private in genere non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
4. La costruzione delle opere deve, in ogni caso, essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
5. Le variazioni di carattere ornamentale devono essere espressamente autorizzate. In ogni caso qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera deve essere approvata a norma del primo comma.
6. Le autorizzazioni e i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.
7. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendono solo a conservarla e restaurarla, è sufficiente ottenere l'autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale.

Art. 76 – Responsabilità

1. I concessionari della sepoltura sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune e/o terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

Art. 77 – Recinzione aree e materiali di scavo

1. Nella costruzione delle tombe di famiglia (sepolcri, cappelle, ecc.), l'impresa deve recingere a regola d'arte lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.
2. E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale.
3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche autorizzate o al luogo indicato dall'Ufficio Tecnico del Comune, secondo l'orario e l'itinerario che verranno stabiliti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Art. 78 – Introduzione e deposito di materiali

1. E' permessa la circolazione del veicolo dell'impresa per l'esecuzione dei lavori di cui sopra autorizzata di volta in volta dal personale preposto alla sorveglianza del cimitero. La sosta è comunque consentita per il tempo strettamente necessario.

2. E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali e costruirvi baracche. I materiali occorrenti alla esecuzione delle opere devono essere introdotti già lavorati e depositati nel recinto di cui al precedente articolo, per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.

3. L'impresa deve provvedere a che, nel corso dei giorni festivi, il terreno adiacente la costruzione sia ordinato e sgombro di terra, sabbia, calce ecc...

Art. 79 – Orario dei lavori

1. L'orario dei lavori per le imprese è fissato dal Responsabile del Servizio cimiteriale.

2. E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dal Responsabile del Servizio cimiteriale.

3. Nel periodo che va dal 26 ottobre al 5 novembre è tassativamente sospeso ogni intervento edilizio all'interno dei cimiteri. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

Art. 80 – Vigilanza

1. Il responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati, potendo impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.

2. A lavori ultimati deve essere accertata la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture.

TITOLO XI - IMPRESE POMPE FUNEBRI

Art. 81 – Servizio di trasporti funebri

1. Nel territorio del Comune il servizio di trasporto funebre è svolto dalle imprese di Pompe Funebri e non è assoggettato al diritto di privativa di cui al punto 8 dell'art. 1 del RD n. 2578/1925, recante il testo unico per l'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte del Comune, per quanto stabilito dall'art. 112 del T.U. n. 267/2000 per l'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte del Comune.

2. Le imprese funebri di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art. 115 del T.U. della Legge di Pubblica Sicurezza, qualora esercenti il trasporto funebre dovranno essere in possesso della prescritta autorizzazione e dovranno disporre di rimesse funebri rispondenti a tutte le prescrizioni stabilite dal D.P.R. n. 285/1990.

3. In considerazione delle caratteristiche di pubblico servizio ed in virtù della propria potestà amministrativa e regolamentare, l'Amministrazione Comunale mantiene il controllo e la disciplina del servizio.

Art. 82 – Trasporti gratuiti ed a pagamento.

1. Il Comune, con atto della Giunta Comunale, può imporre il pagamento di speciali diritti sui trasporti della salma, fatto salvo il caso di cui all'art. 17 del presente Regolamento (persone indigenti).

2. Sono comunque esenti da qualsiasi diritto comunale i trasporti di cadaveri su richiesta di Pubblica Autorità (Carabinieri, Polizia di Stato, Autorità Giudiziaria ecc.), dal luogo di decesso (pubblica via o, per accidente, anche in luogo privato) al deposito di osservazione ed obitorio, e quello verso il luogo di sepoltura di cadaveri per i quali nessuno chieda servizi o trattamenti speciali. In tali casi, trattandosi di servizi istituzionali indispensabili, il trasporto può essere esercitato direttamente dal Comune con le modalità stabilite dall'art. 113 del T.U. n. 267/2000.

3. Sono esente da qualsiasi diritto comunale i trasporti di salme di militari eseguiti dalle amministrazioni militari con propri mezzi.

Art. 83 – Imprese di pompe funebri

1. Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei dolenti, possono:

- a) svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli Uffici del Comune che presso le Parrocchie ed enti di culto;
- b) fornire feretri ed accessori relativi;
- c) occuparsi della salma;
- d) effettuare il trasporto del cadavere in o da altri Comuni.

2. Le imprese di cui al primo comma qualora intendano vendere cofani ed altri articoli funerari dovranno essere muniti della prescritta autorizzazione commerciale di cui alla Legge 11/06/1971.

Art. 84 – Divieti

1. Le imprese di onoranze funebri non possono:

- a) accaparrarsi i servizi in modo molesto ed inopportuno, ricorrendo a sistemi e metodi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura o degli uffici pubblici;
- b) sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
- c) esigere onorari sproporzionati alla entità del servizio;
- d) esporre alla vista del pubblico casse e accessori nelle vetrine delle locali attività.

Titolo XII – SANZIONI E CAUTELE

ART. 85 - CONTROLLO

1. Il Comune esercita il controllo sull'attività funebre, di trasporto funebre e sul rispetto della normativa vigente in materia nell'ambito del territorio comunale, tramite il corpo di Polizia Municipale e l'Azienda USL.

2. Le autocertificazioni rese dalle imprese funebri sono soggette ai controlli previsti dalla Legge n. 241 del 1990 e dal D.P.R. n. 445 del 2000.

ART. 86 - SANZIONI

1. Per le violazioni delle disposizioni del presente regolamento comunale e degli obblighi e i divieti ivi richiamati, si applica la sanzione prevista dall'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267 del 2000 che prevede il pagamento di una somma in denaro da euro 50,00 (cinquanta/00) ad euro 500,00 (cinquecento/00), fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie previste agli articoli 338, 339, 340, 344 e 358, comma 2 del Testo Unico delle leggi sanitarie e dall'articolo 107 del D.P.R. n. 285/1990, in quanto applicabili.

2. Nello svolgimento dell'attività funebre o di trasporto funebre, chiunque proponga direttamente o indirettamente provvigioni, offerte, regali o vantaggi di qualsiasi tenore per ottenere informazioni tese a consentire la realizzazione di uno o più servizi, è punito con una sanzione amministrativa da euro 5.000,00 a euro 9.000,00. In caso di recidiva è altresì sospesa da uno a sei mesi, con effetto immediato, l'autorizzazione comunale all'attività funebre o al trasporto funebre. Nei casi particolarmente gravi l'autorizzazione è revocata.

3. Per il procedimento di accertamento di violazione e per i provvedimenti conseguenti si applicano le disposizioni della Legge n. 689 del 1981.

4. Se le infrazioni sono commesse da personale dipendente del comune, oltre alla sanzione di cui al comma precedente, ha avvio il procedimento disciplinare a termini del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro.

Art. 87 – Cautele

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni ecc.) od una concessione (aree, loculi, nicchie, ecc..) o l'apposizione di croci, la costruzione di tombini, edicole, monumenti ecc.. s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso degli interessati.

2. In caso di contestazione l'Amministrazione Comunale resterà estranea all'azione che ne consegue.

3. L'Amministrazione Comunale si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

Titolo XIII - DISPOSIZIONI VARIE, TRANSITORIE E FINALI

Art. 88 – Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri e benemeriti

1. Il Sindaco, sentito il Consiglio Comunale, potrà disporre l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini illustri o benemeriti che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità, negli appositi spazi individuati dal Piano dei Cimiteri.

Art. 89 – Efficacia delle disposizioni del regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.

2. Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme comunali precedenti, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.

3. Il provvedimento del Responsabile del Servizio cimiteriale con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto della normativa precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.

4. Salvo quanto previsto ai precedenti commi, la normativa comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente Regolamento.

Art. 90 - Responsabili dei Servizi di Polizia Mortuaria

1. Il Sindaco, ai sensi dell'art. 50, comma 10 del D. Lgs. N° 267 del 18 agosto 2000 ed in rapporto alle reali funzioni e competenze per la gestione dei Servizi di cui al presente Regolamento, nomina il Responsabile od i Responsabili dei Servizi di Polizia Mortuaria.

2. I suddetti Responsabili dei Servizi, ai sensi del 1° comma dell'art. 2 della L.R. 19 novembre 2001, n° 58, nell'adozione dei provvedimenti di loro competenza, si avvalgono della competente struttura del Dipartimento di prevenzione dell'Azienda U.S.L.

Art. 91 – Concessioni pregresse – Mutamento del rapporto concessorio e rinunce

1. Salvo quanto previsto dall'art. 89 le concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

2. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942 n.1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'"immemoriale", quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso della concessione.

Art. 92 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento di Polizia Mortuaria entra in vigore dal mese successivo alla data di pubblicazione.

Art. 93 – Norme transitorie e finali

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si fa rinvio alla normativa in vigore e in particolare al regolamento nazionale di polizia mortuaria approvato con D.P.R. n. 285 del 1990, alla Legge n. 130 del 2001, alla L.R. n. 18 del 2010.